

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera B del D.LGS. N. 50/16, per l'affidamento della fornitura delle attrezzature per allestimento del laboratorio di enogastronomia presso la sede di Aversa con la formula "chiavi in mano", da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Numero Gara 7418306 CIG 7888487966 CUP J34F18000280006

PARTE I - CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI
ART. A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. A. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. A. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. A. 4 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
ART. A. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI
ART. A. 6 – VALIDITA' DELL'OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
ART. A. 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
ART. A. 8 – ADEGUAMENTI DEI PREZZI
ART. A. 9 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
ART. A. 10 – RESPONSABILITÀ' DELL' APPALTATORE
ART. A. 11 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ART. A. 12 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
ART. A.13 – REFERENTE DELLA FORNITURA
ART. A. 14 – INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI
ART. A. 15 - FORO COMPETENTE
ART. A. 16 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO
ART. B. 1 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
ART. B. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI PRODOTTI
ART. B. 3 – TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA
ART. B. 4 – CONTROLLI DI CONFORMITA' - VERIFICHE ALLA CONSEGNA - SOSTITUZIONI

PARTE I - CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI.

Art. A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il contratto ha per oggetto la fornitura degli arredi e delle attrezzature per allestimento del laboratorio di enogastronomia presso la sede di Aversa con la formula "chiavi in mano", da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Numero Gara 7418306 CIG 7888487966 CUP J34F18000280006. La fornitura si intende con la formula chiavi in mano presso i locali della sede centrale dell'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" ubicato in Aversa alla Via Nobel secondo i tempi indicati dal presente capitolato.

Art. A. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà formalizzato e gestito dall'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot".

La fornitura dovrà essere eseguita presso la sede centrale dell'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" ubicato in Aversa alla Via Nobel n.1.

Art. A. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà valenza a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla consegna del laboratorio.

Art. A. 4 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo della gara ammonta a euro **68.852,45** (Sessantottomilaottocentocinquantadueeuro/quarantacinquecentesimi) esclusi di I.V.A. e, pertanto, ad essa si applica la normativa prevista all'art. 36, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a 1.000,00.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo della fornitura offerta dall'aggiudicatario.

I prezzi degli arredi e delle attrezzature sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e montaggio e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi.

Art. A. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Istituto (Es. marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti).

Saranno inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

L'I.V.A. s'intende a carico dell'Istituto.

Art. A. 7
VALIDITA' DELL'OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Istituto finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. A. 8
CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al collaudo, da parte del personale incaricato dell'Istituto, della regolare esecuzione della fornitura, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Le fatture elettroniche dovranno pervenire a questo istituto attraverso il Sistema di Interscambio in applicazione del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Il pagamento verrà effettuato dall'Istituto, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

Sono a carico dell'impresa gli oneri bancari connessi al pagamento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. A. 9
ADEGUAMENTI DEI PREZZI

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutto la durata del contratto.

Art. A. 10
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 punto 2 della lettera d - del D.Lgs.

50/2016 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo il disposto dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle forniture e/o dei servizi connessi dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Istituto con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. A. 11 RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Istituto dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'appaltatore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Istituto sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare la fornitura di cui al presente capitolato ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dagli arredi e dalle attrezzature fornite o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'istituto che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Istituto, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. A. 12 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.

L'aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. A. 13

MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'accesso e il transito dei dipendenti della ditta incaricata nell'edificio sarà comunque accompagnato dal personale dell'istituto, il quale impedirà interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa sede.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi nelle aree scolastiche, dovranno essere concordate con l'istituto, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

L'accesso di mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'accesso e per l'uscita degli allievi dalla scuola e comunque previa verifica della non presenza degli allievi nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi.

Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano presenti persone nell'area di manovra o che non si introducano persone non autorizzate nell'area scolastica.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nell'area scolastica dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Art. A.14

REFERENTE DELLA FORNITURA.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui l'Istituto potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. A. 15

INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

La conformità degli arredi e delle attrezzature consegnate, rispetto alle prescrizioni di capitolato, sarà effettuata presso i locali della sede dell'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot".

In ogni caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto da parte dell'aggiudicatario, l'Istituto invierà comunicazione

scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente documento.

In caso di contestazione l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Istituto nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà in casi particolari all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati o non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato oppure difformi per qualità e marchio dalle schede prodotto di cui all'offerta, o comunque difformi dalle prescrizioni di legge, sarà applicata una penale da un minimo di 150,00 Euro a un massimo di 450,00 Euro il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.
- b. in caso di mancata consegna dei beni nei termini temporali fissati, o di ritardo della consegna rispetto a tali termini, l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di 100,00 Euro a un massimo di 300,00 Euro, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;
- c. In ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura e/o consegna stabilite dal presente capitolato o da norme di legge sarà applicata una penale fino ad un massimo di 500,00 Euro, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.

In caso d'inadempimento dell'aggiudicatario è inoltre prevista la possibilità per l'Istituto di reperire i prodotti presso altra ditta in possesso dei necessari requisiti.

Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Istituto mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi inadempimenti, l'Istituto potrà risolvere il contratto. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante p.e.c., nei seguenti casi:

- a. inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- c. risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- d. sospensione ingiustificata della fornitura;
- e. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- f. cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- g. frode dell'Appaltatore.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Istituto si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. A. 16
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli Nord.

Art. A. 17
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture.

L'aggiudicatario delle forniture con la firma del contratto e del presente capitolato accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Art. B. 1
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Oggetto della gara di cui al presente capitolato è l'allestimento del laboratorio di enogastronomia, con la formula chiavi in mano, presso la sede di Aversa

Art. B. 2
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI BENI

Le caratteristiche delle attrezzature e degli arredi della presente gara sono indicate nell'allegato A1.

Art. B. 2
TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura degli arredi e delle attrezzature per l'allestimento del laboratorio di enogastronomia presso i locali dell'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" ubicato in Aversa alla Via Nobel, 3 dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto.

In caso di ritardata o mancata consegna del laboratorio, l'istituto, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni all'aggiudicatario inadempiente, come già specificato al precedente Art. A.14.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'esatta indicazione della qualità e quantità dei beni consegnati; copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta.

Ritiro della merce: al ritiro dei beni provvede il personale in servizio presso l'istituto che effettuerà i primi controlli di conformità dei beni arrivati (vedi articolo seguente). La firma per ricevuta della merce non impegna l'istituto che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni successivamente con comunicazione verbale o scritta.

Art. B. 3
CONTROLLI DI CONFORMITA' - VERIFICHE ALLA CONSEGNA

Le seguenti prescrizioni valgono per tutti i lotti (fatte salve le specifiche per ciascuno di essi).

Controlli: al momento della consegna delle materie prime verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a. rispetto delle tipologie e delle quantità specificati nell'ordine;
- b. corrispondenza tra i dati indicati sul documento di trasporto e la merce consegnata.

Al momento dello stivaggio si provvederà ai seguenti controlli:

- a. corrispondenza alle caratteristiche merceologiche definite nelle schede-prodotto del contratto;
- b. integrità delle confezioni;

L'accettazione della merce consegnata non solleva comunque l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi apparenti ed occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Non conformità e sostituzioni: il fornitore è obbligato all'immediata sostituzione dei prodotti che in seguito a verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione effettuate al momento della consegna dei prodotti stessi risultassero non conformi ai requisiti di legge, ai requisiti definiti dal presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati. E' inoltre obbligata alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna.

Al riscontro da parte del referente dell'Istituto di prodotti non conformi o non corrispondenti a quelli aggiudicati oltre che in caso qualsiasi altra non conformità alle condizioni di fornitura stabilite dal capitolato speciale regolante il contratto, il referente dell'istituto avvertirà l'aggiudicatario con comunicazione formale, inoltrata tramite fax o e-mail, relativamente alla non conformità riscontrata. L'aggiudicatario avrà tempo 48 ore per visionare il prodotto, previo appuntamento. La sostituzione dei prodotti contestati dovrà avvenire non oltre il giorno successivo alla richiesta se non diversamente concordato con il referente dell'istituto.

Allegato

- A1
- Progetto laboratorio con layout macchinari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Nicola Buonocore)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993